Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 17 ottobre 1966 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 17 OTTOBRE 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Terni - zona censuaria 1ª della provincia di Terni.

(7536)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 30 settembre, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S.E. il sig. Joseph Harfouche il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Libano.

Venerdì 30 settembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S.E. il sig. Lambo Teolov il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Bulgaria.

(7806)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria »

Decreto presidenziale 1° luglio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966
registro n. 48 Esercito, foglio n. 220

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PIU Pietrino, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 9 dicembre 1926, appuntato dei carabinieri in s.c., matricola 20169-17-1926, Legione territoriale carabinieri di Cagliari (*alla memoria*). — Già distintosi in precedenti operazioni contro il banditismo, si offriva quale guida a puttuglia incaricata di controllare un rifugio di abigeatari e latitanti. Nella fase culminante dell'azione, con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, affrontando da solo, allo scoperto, un pericoloso ricercato responsabile di omicidio, cadeva sotto raffica di mitra repentinamente esplosagli contro dal malvivente. Mirabile esempio di preclari virtù militari e di dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio. — Località « Sa e Manza » Agro Nuoro, 8 febbraio 1966.

(7795)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **807.**

Proroga della durata del Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico « CICLAT » e modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1954, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico « C I C L A T », con sede in Roma e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 5 maggio 1964, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente per dieci anni, con conseguente modifica dell'art. 2, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile;

Vista l'istanza 11 maggio 1964 con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga di dieci anni della durata del Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico « C I C L A T », e la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto, nonchè la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto consortile, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 5 maggio 1964.

Gli articoli 2, 3 e 4 risultano così modificati:

Art. 2. — « Il Consorzio avrà la durata di anni 20 dal 2 luglio 1954, cioè dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 2 luglio 1954 e potrà prorogarsi nelle forme di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei delegati ».

Il resto dell'articolo rimane invariato.

Art. 3. — primo comma: « Il Consorzio ha per scopo: di assumere dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, da Enti militari e da tutte le altre Amministrazioni statali, nonchè dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti di cui all'art. 55 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, l'esecuzione, anche in appalto, dei servizi di facchinaggio, carico e scarico, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento ».

Rimane invariato il resto dell'articolo.

Art. 4. — primo comma: « Oltre quelle che lo hanno costituito, possono far parte del Consorzio le cooperative di lavoro esercitanti attività di carico, scarico, facchinaggio in genere, trasporti, spedizioni terrestri, aeree e marittime, pulizie, servizi di nettezza urbana, servizi e manutenzioni in genere, nonchè lavori di sbancamento, sterro e livellamento, nel territorio nazionale, costituite tra i lavoratori facchini, portabagagli, operai addetti all'esecuzione di opere ferroviarie ed a lavori di carico, scarico, trasporti, spedizioni, pulizie e servizi in genere, nonchè all'esecuzione di tutti i lavori di cui allo scopo sociale del Consorzio ».

Il resto dell'articolo rimane immutato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

BOSCO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. **808.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonchè i consorzi di cooperative di altra natura a carattere nazionale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966, **n. 809.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo », di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella *A*, annessa allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, è modificata nel senso che il numero dei posti di assistente di ruolo viene aumentato da due a sei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **810**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: « Ai fini degli esami le Istituzioni di diritto privato debbono precedere con esito favorevole, l'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario ».

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Filologia classica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **811**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 200. — All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la seguente:

Scuola di perfezionamento in Musicologia.

Art. 218, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola di perfezionamento in Geografia possono iscriversi i laureati in Lettere, in Materie letterarie (magistero) in Scienze naturali, in Scienze geologiche, in Scienze politiche ed in Economia e commercio ».

Art. 219. — Il primo comma distinto dalla lettera *a*) relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente:

« *a*) frequentare il corso biennale di Geografia e sostenere il relativo esame; seguire in ciascun anno e superare gli esami di due corsi, non frequentati per la

rispettiva laurea e scelti fra i seguenti: Geografia fisica; Geografia economica; Geografia politica; Geografia regionale; Topografia dell'Italia antica; Storia delle esplorazioni; Storia economica; Statistica applicata alla geografia ».

Dopo l'art. 224, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della

Scuola di perfezionamento in Musicologia

Art. 225. — Alla Scuola di perfezionamento in Musicologia, potranno accedere i laureati della Facoltà di giurisprudenza, di Lettere e filosofia e di Magistero;

Il Consiglio della scuola si riserva inoltre di ammettere anche laureati di altre Facoltà, purchè in possesso della maturità classica o scientifica.

Per essere ammesso alla Scuola, il candidato dovrà sostenere un esame di accertamento che saggi le sue conoscenze teoriche e pratiche musicali.

Art. 226. — Il corso ha durata biennale. Questi sono gli insegnamenti previsti:

Insegnamenti fondamentali:

Paleografia musicale:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).

Storia della musica:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).

Storia delle teorie musicali:
1) antichità e medioevo (1° anno);
2) rinascimento ed età moderna (2° anno).

Organologia e storia degli strumenti.
Acustica. Armonia e contrappunto.

Insegnamenti complementari (in rapporto alle discipline musicali):
Filologia greca e bizantina;
Filologia latina medioevale e romanza;
Liturgia;
Estetica;
Storia della filosofia;
Storia della poesia per musica.

Art. 227. — Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato dovrà aver sostenuto tutti gli esami negli insegnamenti fondamentali e due a scelta tra i complementari. Nell'esame di diploma sarà discussa una dissertazione scritta di carattere musicologico, preparata e presentata dal candidato, e tale da essere considerata degna di pubblicazione.

Art. 249. — All'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni della scuola di specializzazione in Chimica analitica (annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) è aggiunto quello di: « Tecniche varie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Consolidamento dell'abitato di Cicala (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Cicala, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 845, emesso nella adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Cicala è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1966
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 23

(7949)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Consolidamento dell'abitato di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 846, emesso nella adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Bagnara Calabra è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 283

(7948)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1966, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;

Visti i decreti ministeriali: 5 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 1° dicembre 1962), 21 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 148 del 4 giugno 1963), 16 giugno 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964) e 16 settembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1965), con i quali sono stati determinati, nella misura, rispettivamente, dell'8 %, dell'8,20 %, dell'8,50 % e dell'8,60 %, i tassi massimi da applicarsi per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Vista la nota n. 2833 del 19 novembre 1965, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (Sezione autonoma « Credito navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1966, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1966, nella misura dell'8,60 % (otto e sessanta per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 246

(7875)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 30690 del 24 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1946, registro Finanze n. 2, foglio n. 12, con il quale fu nominato componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi il dottor Amedeo Cossio;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione di cui sopra;

Considerato che il dott. Amedeo Cossio ha rassegnato le dimissioni da membro della predetta Commissione, come da comunicazione n. 171303 - VP/12 del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuto di dover sostituire il dott. Amedeo Cossio con il dott. Ugo Mammarella, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Decreta:

Il dott. Ugo Mammarella, direttore di divisione del Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - è nominato componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi in sostituzione del dott. Amedeo Cossio.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1966
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 39

(7846)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1966.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, che istituisce l'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre successivo, che pone in liquidazione il predetto Ente;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 dello stesso mese, in base al quale le operazioni di stralcio e la prosecuzione delle liti pendenti del suddetto Ente ancora in essere alla data del 31 marzo 1955 vengono assunte dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo successivo, con il quale le operazioni liquidatorie di stralcio e la prosecuzione delle liti pendenti dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) sono trasferite all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed assoggettate perciò alla disciplina liquidatoria prevista da quest'ultima legge;

Visti gli atti della gestione di liquidazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) condotta dal predetto Ufficio liquidazioni;

Accertato che dagli atti stessi risulta che le operazioni di stralcio e le liti pendenti proseguite dall'Ufficio liquidazioni sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa di essa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito bilancio finale delle operazioni di stralcio e delle liti pendenti della liquidazione dello Ente Approvvigionamento Carboni condotte dall'Ufficio liquidazioni.

L'avanzo di L. 24.207.535 residuato dalla ultimazione delle operazioni suddette deve essere versato al fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Conseguentemente la liquidazione del patrimonio dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1966
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 261

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

ENTE APPROVVIGIONAMENTO CARBONI - E.A.C.

Bilancio finale al 30 giugno 1966
delle operazioni di stralcio della liquidazione

a) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate:		
Tesoreria centrale e Banche	L.	23.345.318
Crediti verso terzi	»	7.315.106
Interessi attivi	»	1.208.781
	L.	31.869.205
Passività estinte:		
Debiti tributari	L.	3.483.627
Indennità di licenziamento	»	3.347.205
Spese generali	»	830.838
	L.	7.661.670
Saldo attivo	»	24.207.535
	L.	31.869.205

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORBO

b) CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Insussistenze di attività:				
accertamento di minori crediti verso terzi	L.	199.791		
Sopravvenienze passive:				
accertamento di maggiori debiti rispetto al fondo accantonato	»	1.272.101		
			L.	1.471.892
			L.	1.471.892
Saldo attivo			»	24.207.535
			L.	25.679.427
Saldo attivo alla data delle consegne (15 marzo 1957)			L.	23.119.531

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:				
accertamento di nuovi e maggiori crediti verso terzi	L.	1.315.106		
Insussistenze di passività:				
accertamento di minori debiti	»	36.009		
Rendite:				
interessi attivi	»	1.208.781		
			»	2.559.896
			L.	25.679.427

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORBO

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1942, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 102;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, n. 5924, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1963, registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 67;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Enna, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 26 gennaio 1960, n. 6162 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 5 febbraio 1960) non ha avuto corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Enna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna

DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
VERSANTE MARE IONIO		
1 - Sorgente in contrada Imbaccari Soprano, in agro di Piazza Armerina, rintracciata mercè trivellazione di un pozzo in proprietà della ditta Alongi Pasquale e Giuseppina fu Bonaventura.	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgenti dal pozzo trivellato in contrada Imbaccari Soprano del territorio del comune di Piazza Armerina, ricadente nei pressi di Casa Gagliano.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(7874)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1964 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi;

Vista la nota n. 6929 del 2 agosto 1966 con la quale l'Ispettore provinciale del lavoro di Brindisi propone che il dott. Antonio Carlomagno venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del perito agrario Dante Ivagnes;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Antonio Carlomagno è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi, in sostituzione del perito agrario Dante Ivagnes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

(7988)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1966.

Nomina di un membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1965, con il quale il consigliere di Legazione dott. Mario Magliano e l'addetto commerciale di 1ª classe dott. Saverio Santaniello vennero nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visto l'art. 1, punto 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, il quale prevede, come membro effettivo del Comitato di cui innanzi, il direttore generale per gli affari economici presso il Ministero degli affari esteri;

Visto il telespresso n. 071/17834 del 21 settembre 1966, con il quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che il dott. Giovanni Vincenzo Soro, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, ricopre la carica di direttore generale degli affari economici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Giovanni Vincenzo Soro, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, direttore generale degli affari economici presso il Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 22 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Dante Ricci, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di La Spezia, avverso il decreto 5 novembre 1965 del Mnistero della giustizia con il quale al medesimo Ricci era stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare per la durata di tre mesi.

(7809)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 luglio 1966, n. 6399/4303, registrato alla Corte dei conti in data 3 settembre 1966 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 188), è stata definitivamente determinata in L. 18.412.172 (lire diciottomilioniquattrocentododicimilacentosettantadue), l'indennità per le particelle boschive ricadenti nei terreni espropriati in agro del comune di Taverna (Catanzaro), nei confronti della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nell'ammontare di lire 13.550.264 (lire tredicimilionicinquecentocinquantamiladuecentosessantaquattro), da corrispondersi, con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, nella misura dell'80% pari a L. 10.840.212.

La predetta indennità e gli interessi parziali vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 29.250.000 (lire ventinovemilioniduecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi inetressi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1966.

(7434)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.853.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8101)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato costituito da buoni del Tesoro novennali 5 %, per la somma di lire 10.000.000 (diecimilioni), disposto in suo favore dal defunto signor Guido Torre, con testamento pubblicato a rogito del notaio dott. Giovanni Ghione 11 ottobre 1962, n. 452 (registrato per atto del dott. Oscar Ghione, coadiutore temporaneo del notaio dott. Giovanni Ghione, 30 settembre 1964, n. rep. 89707/32846).

(7853)

Autorizzazione alla « Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane », con sede in Roma, ad accettare una donazione e ad acquistare un terreno sito in Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, la « Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane », con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di lire 8,000.000 (ottomilioni), disposta in suo favore dalla sig.na Teresa Toniolo, con atto pubblico 28 marzo 1966 a rogito del notaio dott. Guglielmo Gambini numero rep. 45266/21834, e ad acquistare il terreno sito in Pisa, via Filippo Corridoni, distinto al catasto di quel Comune al foglio 40, particelle numeri 22 e 243.

(7854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1966, registro n. 37, foglio n. 218, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 aprile 1965 dalla signora Ada Assumma in Cosi, operaia di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per esame speciale a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1963.

(8019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Ilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7533)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° giugno al 12 giugno 1966

Numero		Denominazione delle merc	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.287,55
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.287,55
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23,07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.367,35
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	538,35	1.367,35
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.447,15
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 13 giugno al 26 giugno 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10%:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	743,60
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	893,10
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% e inferiore o uguale al 75%	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.730,10
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75%	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.873,60
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o uguale al 30%:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	823,40
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	972,90
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.809,90
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75%	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.953,40

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23,07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50%:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	903,20
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.052,70
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.889,70
		- - con tenore in amido superiore al 50%:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	262,50	262,50	262,50	262.50	262,50	940,75
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.090,25
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	706,00
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	855,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.692,50
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.836,05

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 27 giugno 1966 al 30 giugno 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	600,05
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75%	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.287,55
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.287,55
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	679,85
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o riore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.367,35
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.367,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23,07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 %e inferiore o uguale la 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	759,65
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75% . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.447,15
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % e inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che aprova lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1581, la legge 1° febbraio 1960, n. 67, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche e politico-sociali;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso che il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 5 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 5.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

A' termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, un decimo dei posti messi a concorso è riservato a favore dei candidati che avranno superato la prova scritta e orale facoltativa di tedesco e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Coloro che intendano sostenere le cennate prove di lingua tedesca dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente in una traduzione dalla lingua italiana in lingua tedesca nonchè una prova orale.

Art. 5.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonche per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine da territori esteri;

c) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, di mutilato o invalido civile mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate, nonchè delle prove di cui all'art. 4 per coloro che avranno chiesto di sostenerle.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova scritta di tedesco non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno i 7/10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione della avvenuta ammissione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale obbligatoria e quella facoltativa di lingua tedesca non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 10.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione. Potrà essere aggregato un membro per l'esame di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2. classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 400. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 400 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 400;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936,

la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 500 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD n. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 e per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 400, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure in mancanza una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'uffciale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili da competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

per i candidati infine che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 14 e alla lettera *s*) dell'art. 13 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 16.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 1ª), dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano succesivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 21.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1966
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 211

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.
5. Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca (facoltativa).

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Elementi di procedura civile.
2. Elementi di diritto e procedura penale.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
7. Nozioni di statistica teorica e applicata.
8. Nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6941)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguadrante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) *i candidati già colpiti dalle legge razziali godranno*, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 15 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, *mentre per coloro che siano stati decorati al valore* militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età; per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti art. 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad opporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autentificazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato all'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio

prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella, allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da

un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale ed in una prova pratica di dattilografia, secondo il seguente programma;

Prove scritte:

1) Componimento d'italiano (da servire anche come saggio di calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale).

Prova orale:

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, diritti e doveri dell'impiegato.

2) Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale, prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, potenze e radice di numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica, regola di sconto, equazioni di primo grado.

3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica di dattilografia:

Scrittura a macchina, sotto dettato, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano letterario, commerciale burocratico alla velocità di 180 batute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto anche della precisione e dell'estetica.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o qualifica corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale e pratica saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà data avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica di dattilografia sarà effettuata congiuntamente a quella orale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblcia 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto riportato nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industra e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere (ex coeff. 157) e conseguiranno la nomina ad aiuto assistente, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad aiuto assistente in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il loro rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste e presso le Sezioni dell'Ufficio Nazionale degli Idrocarburi di Bologna e di Napoli.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici diversi da quelli sopracitati per i quali viene indetto il presente concorso nè potranno essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo nella carriera sopraindicata.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualififica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1966
Registro n. 12, *foglio n.* 323

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 - Roma.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il
(1) . . . . . . e residente in . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso . . . . . .
in prova nella carriera . . . . . del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretrio comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6900)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 29 ottobre 1965, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia il giorno 21 novembre 1966, alle ore 8.

(8091)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « litografo macchinista » (due posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-(Esercito) dispensa n. 36 del 3 settembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 170 del 15 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 41 Difesa-Esercito, foglio 190, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « litografo macchinista » (due posti).

(7999)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.